DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE AI FINI DELLA NOMINA DEL CONSIGLIO CAMERALE

approvato con determinazione commissariale n. H del 22-12-2016

Articolo 1 - Tipologia dei controlli

- 1. I controlli effettuati dal Commissario ad acta sono puntuali o a campione. Il Commissario ad acta effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate.
- 2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Articolo 2 – Controlli puntuali

- 1. Sono oggetto di controllo puntuale:
- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di commercio di Avellino;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;
- f) la corrispondenza tra la classificazione Ateco delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
- g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
- 2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze, al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 articolo 5 del D.M. 156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
- 3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dal Commissario ad acta non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
- 4. E' facoltà del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
- 5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere scpa.

Articolo 3 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

- 1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano l'elenco delle imprese associate dichiarate nell'allegato B del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:
- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2014-2015.
- 2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco con un massimo di 50 e un minimo di 3; il passo (K) è dato dalla frazione N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra il n.1 e K. con arrotondamento all'unità superiore.
- 3. Estratto il campione, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. Se, a seguito del controllo a campione risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tal ultimo caso, è facoltà del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

Articolo 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

- 1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.
- 2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione o associazione. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco con un massimo di 50 e un minimo di 3; il passo (K) è dato dalla frazione

N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra il n.1 e K, con arrotondamento all'unità superiore.

- 3. Estratto il campione, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione o associazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tal ultimo caso, è facoltà del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

Articolo 5 - Controlli in caso di fondato dubbio

- 1. Ogni qualvolta il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- e) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 6 – Provvedimenti

- 1. In esito ai controlli di cui al presente disciplinare, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, può dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà essere adottato un:
 - Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art.2 comma 2 e all'art.3 comma 1 del decreto n.156/2011;
 - Provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'art.2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
 - Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione o associazione, ai sensi del commal dell'art.5 del decreto n.156/2011;

- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi dall'organizzazione o associazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del decreto n.156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili;
- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi A e C allegati al decreto n.156/2011;
- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'art.12 della legge n.580/1993, i dati disgiuntamente.

Il Commissario ad Acta Camera di Commercio Irpinia Sannio (Luca Perozzi)